

	CONTRATTO DI SERVIZIO	
	TRASPORTO CON TRENINO SU RUOTE GOMMATE	
	VAL GENOVA - STAGIONE ESTIVA 2018.	
	(approvato con delibera della giunta comunale nr. ____ del ____)	
	Tra le parti:	
	• COMUNE DI PINZOLO, nella persona del Sindaco pro tempore	
	ing. Michele Cereghini nato a	
	• DITTA..... Aggiudicatrice del servizio in oggetto,	
	si conviene e si stipula quanto appresso:	
	ART. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del “SERVIZIO PUBBLICO DI	
	TRASPORTO CON TRENINO SU RUOTE GOMMATE, VAL GENOVA”	
	istituito dal Comune di Pinzolo. Il servizio consta nel mettere a disposizione il	
	veicolo “trenino su ruote gommate” come meglio identificato nel successivo	
	articolo, con personale qualificato secondo la normativa vigente che svolga	
	servizio di trasporto pubblico a favore degli utenti, turisti e non.	
	Scopo del servizio è quella di ottenere la più alta fruibilità da parte del	
	pubblico, effettuando il trasporto degli utenti dalla località Patascoss alla	
	località Ritort, nei periodi fissati con apposita delibera della giunta Comunale.	
	La concessione si intende riferita al periodo estivo adottato con delibera di	
	giunta e precisamente dal 07.07.2018 al 02.09.2018, per un totale di giorni	
	CINQUANTOTTO.	
	Il Comune si riserva comunque la facoltà di rescissione in qualunque tempo	
	per ragioni di pubblico interesse o per cattivo svolgimento del servizio, in	
	1	

quest'ultimo caso con preavviso scritto di mesi uno.

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto di affidamento del servizio in oggetto. La ditta si impegna a svolgere il Servizio mettendo a disposizione il trenino con i rispettivi autisti, rispettando il percorso e gli orari delle fermate, richiamando quanto disposto dall'art. 7 del presente Accordo in merito al periodo di effettuazione del Servizio.

ART. 2: QUALITA' DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la qualità dell'erogazione del servizio si richiamano i principi disposti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 –“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” - nonché i più generali criteri caratterizzanti il livello del servizio (sicurezza, regolarità, comfort, economicità, velocità) come previsto dalla normativa riguardante la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento (L.P. 09.07.1993 n. 16) nonché la normativa nazionale di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 15.03.2007 n. 55; gli elementi che contribuiscono a determinare la qualità del servizio offerto sono legati sia alla modalità con cui viene svolto che alla capacità di attivare adeguati canali di comunicazione con l'utenza.

in particolare, tali contatti con il pubblico dovranno essere particolarmente curati, vista la rilevanza fondamentale che in tale ambito riveste la cortesia del personale, contribuendo a facilitare lo svolgimento del servizio, ad agevolare l'ottenimento di informazioni, anche sugli eventuali disservizi imputabili a cause esterne (chiusure strade ecc.). l'attenzione alla qualità del servizio comprende ed ha particolare riguardo anche alla guida degli autisti, alla puntualità del medesimo, alla pulizia del mezzo ed al comfort dello

stesso.

ART. 3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri:

1. manutenzione del mezzo e di tutto quanto necessario ai fini del corretto svolgimento del servizio secondo le normative sulla sicurezza vigenti in materia ;
2. spese per il personale addetto alla guida del mezzo nonché alla pulizia dello stesso;
3. spese per l'eventuale parcheggio del mezzo nei periodi di non funzionamento;
4. spese di consumo legate al normale funzionamento del trenino;

Il concessionario deve inoltre provvedere ai seguenti obblighi:

1. rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che usufruiscono del servizio) provvedendo a mantenere coperti di assicurazioni delle responsabilità civile i terzi per danni e infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza all'attività o nel suo ambito di pertinenze con totale esonero del Comune di Pinzolo e del Parco Naturale Adamello Brenta, da ogni responsabilità a riguardo;
2. consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del Comune nonché ad altri enti ed organismi preposti in relazione al servizio svolto onde consentire controlli ed ispezione del mezzo per assicurarsi del buon mantenimento dello stesso e dell'effettuazione regolare dei controlli periodici ed il rispetto delle norme previste dal presente disciplinare.

ART. 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a totale carico del Comune i seguenti oneri:

1. pagamento a 30 gg. a seguito di verifica di regolare espletamento del servizio, del corrispettivo come risultante dall'offerta presentata in sede di gara mediante esibizione di relativa fattura intestata al Comune di Pinzolo;
2. acquisizione delle autorizzazioni ai fini della circolazione del trenino lungo il percorso stabilito come allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 5: DIPENDENTI E COLLABORATORI PROFESSIONALI

Il concessionario può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi di personale proprio, sia di terzi, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività.

Per quanto concerne il personale impiegato per l'espletamento del servizio, l'affidatario è tenuto a garantire:

- a) l'osservanza nei riguardi dei lavoratori dipendenti delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio stesso;
- b) nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'applicazione ai soci-lavoratori di tutte le condizioni previste per i dipendenti non soci; l'amministrazione affidante ha facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale; nel caso di

	accertata violazione degli obblighi di cui sopra l'amministrazione si	
	riserva il diritto di sospendere i pagamenti per l'ammontare che sarà	
	indicato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e/o	
	da I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L., sino a quando la vertenza non risulti	
	definita;	
c)	l'osservanza di condizioni normative e retributive non inferiori	
	a quelle previste per i dipendenti ed i soci-lavoratori ai sensi dei	
	precedenti punti nei riguardi del personale eventualmente impiegato	
	con rapporti di collaborazione o altre tipologie di rapporto di lavoro;	
d)	l'osservanza della normativa in materia di "tutela della salute e	
	della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;	
e)	l'esonero della Amministrazione affidante da qualsiasi	
	responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte del gestore di	
	norme di legge o regolamento concernenti l'assunzione, la tutela, la	
	protezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il	
	puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.	
	Per tutto il personale operante il concessionario si impegna a contrarre	
	apposita polizza assicurativa con massimali idonei per i danni che si possano	
	verificare al personale stesso durante le loro prestazioni o quello causato ai	
	fruttori del servizio, esonerando il Comune di Pinzolo, da ogni responsabilità	
	a riguardo.	
	Il concessionario si impegna inoltre per lo svolgimento del servizio ad	
	assumere personale qualificato ai sensi della normativa disciplinante lo	
	specifico servizio di trenino turistico.	
	ART. 7: DISCIPLINA DEL SERVIZIO	

	Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto degli orari di cui alla tabella allegata al	
	presente contratto, con servizio continuativo all'interno di dette fasce, salvo	
	la previsione di adeguati tempi di fermata per la salita e la discesa dei	
	passengeri. Lo stesso dovrà rispettare il percorso e le fermate stabilite con	
	deliberazione della Giunta Comunale n. __ dd. __ secondo il prospetto che si	
	allega al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.	
	Il concessionario si impegna a stipulare inoltre idonea polizza di	
	assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, copia della quale dovrà	
	essere presentata prima dell'inizio del servizio.	
	ART. 8 CORRISPETTIVO	
	Il servizio sarà erogato dietro il pagamento del costo del biglietto, fissato in	
	3.00 (euro/00) a persona, esentando dal pagamento i bambini di età	
	inferiore agli anni dodici. L'intero incasso della bigliettazione, spetterà al	
	Comune di Pinzolo, a parziale copertura della spesa sostenuta per	
	l'istituzione del servizio. Alla società che si aggiudicherà la concessione verrà	
	corrisposto l'importo offerto dalla stessa sulla base delle risultanze del bando	
	di gara, senza che lo stesso possa eccepire la corresponsione di un	
	compenso ulteriore. Il Comune di Pinzolo si riserva di attivare eventuali	
	procedure per il reperimento di sponsorizzazioni a bordo dei mezzi, per la	
	copertura de costi.	
	ART. 9 PUBBLICITA'	
	La società aggiudicatrice dovrà consentire l'installazione di immagini scritte,	
	serigrafie promozionali sulle pareti esterne del trenino, nel caso in cui vi	
	fosse la presenza di sponsorizzazioni a copertura dei costi di servizio, di fare	
	installare ad opera del Parco Naturale Adamello Brenta, a bordo del mezzo,	
	6	

	un sistema di audio guida automatica per divulgare informazioni agli utenti	
	durante il servizio, i cui costi saranno totalmente a carico del Parco.	
	ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE	
	Il presente affidamento ha validità per la stagione estiva 2018 nei periodo	
	riportato nella Delibera di Giunta nr.... dl.... Non sono previste all'interno del	
	periodo di affidamento giornate di sospensione o di interruzione del servizio.	
	Il gestore può avvalersi di ditte e personale specializzato per particolari	
	operazioni. Il gestore rimane comunque l'unico responsabile nei confronti dei	
	contraenti e dell'utenza anche nel caso si sia avvalso di altre ditte e di	
	organismi costituenti la propria base soggettiva.	
	ART. 11 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE	
	Il gestore dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune la	
	sospensione/interruzione improvvisa del servizio dovuta a particolari	
	condizioni o forza maggiore.	
	In caso di sospensione forzata del servizio motivata da cause di forza	
	maggiore il Comune è sollevato da ogni responsabilità in ordine civile e di	
	risarcimento danni.	
	ART. 12 CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i contraenti in ordine	
	all'interpretazione o applicazione del presente contratto saranno definite	
	dall'autorità giudiziaria competente per territorio, pertanto sarà competente il	
	Foro di Trento.	
	ART.13 RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI	
	Le parti convengono che al presente contratto possono essere apportate	
	variazioni solo in forma scritta e previa delibera dell'organo comunale. Per	
	7	

	quanto non specificato, valgono tutte le disposizioni di legge statali, regionali	
	e provinciali e norme regolamentari.	
	ART. 14 SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di	
	servizio, nessuna esclusa, sono poste a carico del concessionario.	
	ART. 15 PENALITA' E DECADENZA	
	In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente disciplinare il	
	Comune, previa diffida scritta, ha la facoltà di revocare la concessione con	
	effetto immediato con decadenza del contratto senza che il concessionario	
	nulla abbia pretendere, salva e impregiudicata la liquidazione dei danni subiti	
	dal Comune. Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio per cause	
	non imputabili al concedente né giustificabili ai sensi del precedente articolo	
	10, il concessionario sarà tenuto al pagamento di € 200,00 quale penale per	
	il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali ed interruzione di pubblico	
	servizio.	
	L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta al	
	gestore, avverso la quale quest'ultimo avrà facoltà di presentare	
	osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della	
	stessa.	
	Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o	
	disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire motivo di risoluzione	
	del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.	
	Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per	
	inadempimento non liberano l'affidatario dalla responsabilità per i danni	
	causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle	
	8	

	sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto	
	all'atto del pagamento	
	In caso di gravi inadempienze il Comune, previa diffida scritta, ha la facoltà	
	di revocare l'affidamento del servizio in oggetto con effetto immediato e di	
	procedere alla risoluzione di ufficio del contratto, senza che l'affidatario nulla	
	abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti	
	dal Comune.	
	ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136,	
	l'aggiudicatario espressamente si assume gli obblighi di rintracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla legge stessa. A tal fine il gestore si obbliga a	
	comunicare all'amministrazione comunale, entro sette giorni dalla loro	
	accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al	
	comma 1 dell'art. 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il	
	codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.	
	L'affidatario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti	
	una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, pena la	
	nullità assoluta dei contratti medesimi. A tal fine il gestore si impegna a	
	comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per	
	l'esecuzione del contratto ed a fornirne contestualmente copia.	
	ARTICOLO 17 CODICE DI COMPORTAMENTO	
	Ai sensi della normativa vigente e del Piano Anticorruzione adottato dal	
	Comune di Pinzolo, il gestore <u>è tenuto al rispetto del Codice di</u>	
	<u>comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Pinzolo</u> con	
	9	

